



Comune di Gangi
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E L'USO DI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 21.09.2007

REGOLAMENTO PER L'USO DI FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

Premessa

I sempre più frequenti incendi nelle campagne e nei boschi, degradano ogni anno grandi quantità di aree a verde, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e con conseguenze per la stabilità dei versanti collinari. Nel contempo, rappresentano anche un grave problema per l'incolumità pubblica.

Pertanto la prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico, in quanto consegue obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dei beni e dell'ambiente.

L'uso di fuochi controllati in agricoltura può, come azione preventiva, evitare gli incendi.

Il presente regolamento, ha finalità di disciplinare i fuochi controllati in agricoltura ed ottimizzare le azioni di prevenzione, mitigazione e repressione.

ARTICOLO 1

(Finalità e Definizione)

Gli articoli seguenti affrontano le problematiche degli incendi in agricoltura:

- Dettando regole per la modalità ed i tempi per l'utilizzo dei fuochi controllati in agricoltura;
- individuando le attività di previsione e di prevenzione, per affrontare adeguatamente il fenomeno;

Per controllo dei fuochi si intende l'attività, nel cui ambito vengono studiati, predisposti e programmati provvedimenti, accorgimenti, azioni ed interventi intesi ad evitare che le attività colturali, non praticate o praticate in modo non idoneo, siano pericolo o causa di incendio.

Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

ARTICOLO 2

(Interventi ed azioni)

Gli interventi contro gli incendi boschivi comprendono le attività di prevenzione sorveglianza, avvistamento, allarme spegnimento con mezzi da terra e aerei.

Nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo sono vietate tutte le azioni pericolose, individuate negli articoli seguenti. determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio, Il Comune promuove l'informazione alla popolazione:

- Per favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;
- Per invitare gli interessati a mettere in atto interventi preventivi ed azioni per evitare i pericoli di incendio;
- Per limitare i pericoli e i disagi che la diffusa pratica della bruciatura incontrollata delle stoppie provoca soprattutto nei mesi di luglio e agosto, quanto le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura delle stoppie.

ARTICOLO 3

(Attività Vietate)

Per il periodo 30 giugno 15 ottobre, salve diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali, è vietato:

1. accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
2. usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
3. lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino a boschi o a terreni cespugliati;
4. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
5. lanciare chicche o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso;
6. effettuare abbruciamenti allo scopo di ripulire il sottobosco o i residui vegetali;

ARTICOLO 4

(Altri divieti per la prevenzione di incendi)

In ogni periodo dell'anno, allo scopo di prevenire incendi è vietato:

1. usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
2. usare fiamme libere per lavori in impianti, cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
3. far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva o nelle loro immediate vicinanze;
4. depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
5. porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendi;
6. impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione incendi;
7. dar fuoco, nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie e agli arbusti non estirpati o insistenti e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi o depositi di materiale infiammabile o combustibile.

ARTICOLO 5

(Interventi di pulizia)

Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti e vigneti, è possibile procedere alla distruzione dei residui, a mezzo abbruciatura, solo nelle prime ore della giornata e comunque entro le ore 9.00.

Nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre è necessario il previo assenso formale del Distaccamento Forestale competente per giurisdizione e comunque, con esclusione delle giornate calde e ventose.

È fatto assoluto divieto di accendere fuochi di pulizia dal 16 luglio al 14 settembre.

In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.

ARTICOLO 6

(Interventi di altri Enti)

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e delle province regionali sono tenute mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazioni di loro pertinenza specialmente quelle adiacenti alle aree boscate o cespugliate, oppure vicine alle abitazioni.

ARTICOLO 7

(Segnalazioni)

Chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero "115" ed alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile, etc.), nonché dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento, ove possibile.

ARTICOLO 8

(Deroghe)

In deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, il Distaccamento Forestale territorialmente competente può autorizzare nelle ore mattutine comprese fra le 5.00 e le 6.30 ed in assenza di vento, la bruciatura di residui di lavorazione, raccolte in aree nette da qualsiasi residuo di materiale vegetale, e a condizione che siano state prese tutte le misure di precauzione che rendano improbabile l'eventuale propagazione del fuoco in aree non controllate.

A partire dal 1° settembre, se le condizioni meteorologiche lo consentono, il Distaccamento Forestale; sempre nelle ore mattutine ed in assenza di vento, può autorizzare la bruciatura delle stoppie o di altri residui delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare, dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo i solchi e sempre in presenza di operatori fino al totale spegnimento delle fiamme.

ARTICOLO 9

(Interventi del comune)

L'amministrazione Comunale, nei limiti delle disposizioni di bilancio, si impegna a provvedere alla ripulitura delle scarpate e delle cunette delle strade di propria pertinenza, dove questo non contrasti con le norme di salvaguardia ambientale.

Si impegna, con spese a carico dei richiedenti, ad assegnare spazi ove sia possibile depositare i residui della pulizia dei terreni e degli spazi cespugliati.

In caso di inadempienze delle ordinanze sindacali o gli inviti del dirigente del servizio prevenzione incendi o del servizio protezione civile, potrà essere ordinata l'esecuzione coattiva o d'ufficio a carico degli inadempienti.

ARTICOLO 10

(Accertamenti e interventi sostitutivi)

Nel caso di accertata violazione del presente regolamento, gli Uffici Comunali accertatori, provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori.

La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli standard prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente.

Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero delle somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" verranno proposti dal Dirigente il servizio di protezione incendi o dal suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.

ARTICOLO 11

(Sanzioni)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da € 52,00 (cinquantadue) a € 253,00 (duecentocinquantatre).

In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.

La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.